NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DEI FERTILIZZANTI

Art. 7

Classificazione dei concimi organo-minerali

Sono concimi organo-minerali i prodotti ottenuti per relazione o miscela di uno o piu' concimi organici con uno o piu' concimi minerali semplici oppure composti. La torba, pur non essendo compresa fra i concimi organici nell'allegato 1B, e' autorizzata quale matrice organica di concimi organo-minerali, a condizione che conferisca al prodotto risultante le caratteristiche specificate nell'allegato medesimo. La o le matrici organiche debbono essere dichiarate ed a tal fine ciascuna matrice deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5 per cento. Nel caso che il prodotto sia costituito da piu' matrici, queste debbono essere dichiarate in ordine decrescente rispetto alle quantita' di ognuna presenti nel concime. Le matrici presenti nel prodotto in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma non possono essere dichiarate. I concimi organo-minerali si distinguono in:

a) Concimi organo-minerali azotati. Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico, oltreche', sempre dichiarato in quantita', forma e solubilita', azoto derivante da uno o piu' concimi minerali semplici. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili di fosforo o di potassio.

b) Concimi organo-minerali NP. Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreche', sempre dichiarati in quantita', forma e solubilita', azoto e fosforo derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NP. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili di potassio.

c) Concimi organo-minerali NK. Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico e, sempre dichiarati in quantita', forma e solubilita', potassio e azoto derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NK. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili di fosforo.

d) Concimi organo-minerali NPK. Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivati da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreche', sempre dichiarati in quantita', forma e solubilita', potassio e/o azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici oppure da concimi minerali composti. Possono anche contenere altri elementi

secondari e microelementi.

Versione in vigore dal 21 novembre 1984, non più in vigore dal 5 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti
Estremi	Legge 19 ottobre 1984, n. 748
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-la-disciplina-dei-fertilizzanti/art-7-classificazione-dei-concimi-organo-minerali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it